Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Mercoledì, 13 gennaio 1926** — **Numero 9**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 60.

LEGGE 20 dicembre 1925, n. 2364.

Conversione in legge del R. decreto 14 settembre 1924, n. 1374, contenente norme per prevenire e reprimere le frodi nel commercio dei vini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 14 settembre 1924, n. 1374, contenente norme per la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini con le seguenti modificazioni.

Art. 1.

Le sanzioni portate dal decreto-legge Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, sono applicate dagli intendenti di finanza, con proprio decreto penale e con le norme di cui al Regio decreto 25 marzo 1923, n. 796, ad esclusione di quelle del titolo II.

I decreti penali, se non impugnati, od in ogni caso le sentenze di condanna, saranno pubblicate in almeno due giornali a cura ed a scelta dell'intendente, e le spese relative saranno a carico del condannato.

Art. 2.

Le analisi occorrenti per l'applicazione del decreto-legge Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, potranno essere eseguite, oltre che dai laboratori, di cui al capoverso dell'articolo 17 del decreto stesso, dai laboratori compartimentali delle dogane ed imposte indirette, sempre che i relativi campioni siano stati prelevati a cura dell'autorità finanziaria, anche all'infuori dei casi relativi all'applicazione degli articoli 5, 7 e 15 del predetto decreto-legge Luogotenenziale.

Art. 3.

Per l'esecuzione delle analisi, nei casi di grande affluenza di campioni, i direttori dei laboratori dipendenti dallo Stato potranno assumere, sotto la loro responsabilità, analizzatori temporanei, a compenso giornaliero.

Il compenso graverà sui fondi anticipati per l'esecuzione del servizio.

Art. 4.

Nei casi in cui siano constatate contravvenzioni agli articoli 6, 8, secondo capoverso, 12, 13 del citato decreto n. 729, ed in genere nei casi in cui non occorre analisi chimica, il decreto penale dell'intendente di finanza è emesso in base ai verbali degli agenti che hanno scoperto le contravvenzioni.

In tutti gli altri casi, il decreto dell'intendente verrà emesso sulla base della relazione motivata dell'analisi chimica. L'intendente, però, in ogni caso, ordinerà il sequestro della merce dovunque si trovi.

Art. 5.

All'art. 19 del decreto-legge Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, è sostituito il seguente:

« Nel caso in cui il decreto dell'intendente venga impugnato nei riguardi dell'analisi, la domanda di revisione dell'analisi stessa dovrà essere fatta contemporaneamente all'atto impugnativo ed essere corredata della ricevuta del deposito in tesoreria della somma di L. 100 per ogni campione, a titolo di compenso e spese. Tale deposito verrà restituito ove la revisione riesca favorevole al richiedente. In mancanza di richiesta di revisione si riterrà accettata la prima analisi ».

Art. 6.

Ai servizi di vigilanza contro le frodi del commercio dei vini sarà particolarmente provveduto con personale della Regia guardia di finanza, il quale, per i servizi fuori sede, avrà diritto al pagamento delle indennità di missione o di trasferta nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. Ai sottufficiali e ai militari di truppe sarà inoltre corrisposta l'indennità di cui all'art. 12 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nei bilanci della spesa del Ministero dell'economia nazionale e di quello delle finanze, entro il complessivo limite di annue L. 800,000, gli aumenti di stanziamento necessari per l'esecuzione di quanto è disposto nel presente decreto e nel decreto-legge Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 61.

REGIO DECRETO 17 dicembre 1925, n. 2358.

Approvazione della convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Bari-Barletta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, n. 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742, e il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998, e 29 luglio 1925, n. 1509;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 5 dicembre 1925 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e il legale rappresentante della Società ferrovie economiche di Bari-Barletta e diramazioni, anonima con sede in Bruxelles, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Bari-Barletta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 48 — FAINI.

Numero di pubblicazione 62.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1925, n. 2360.

Varianti al regolamento sugli assegni speciali di bordo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1873 in data 4 maggio 1922, che approva il testo coordinato del Regio decreto sugli assegni speciali di bordo, ed i successivi decreti che apportano modifiche al regolamento stesso;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole all'unanimità;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il titolo I della tabella *C* allegata al vigente regolamento sugli assegni speciali di bordo è così modificato:

« Agli ufficiali imbarcati su esploratori leggeri, su siluranti, su M.A.S., su sommergibili e sambuchi:

GRADO	Armamento	Armamento ridotto o riserva
	Lire	Lire
Esploratori leggeri, siluranti, M. A. S. e sambuchi:		
Ufficiale ammiraglio	4 —	3 —
Ufficiale superiore	2 —	1.50
Ufficiale inferiore	1 —	1 —
Ufficiale subalterno	0.50	0.50
Sommergibili:		
Ufficiale ammiraglio	5 —	4 —
Ufficiale di qualsiasi grado	3 —	1.50

Art. 2.

Nel n. 6 della tabella *F* annessa al R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873, la voce « Radiotelegrafisti » è sostituita dalla seguente: « Radiotelegrafisti e militari brevettati idrofonisti ».

E' altresì aggiunta la seguente annotazione nella colonna relativa: « Questo soprassoldo sostituisce quello spettante per la categoria alla quale i brevettati idrofonisti appartengono. Nessun maggior soprassoldo spetta quindi ai radiotelegrafisti quando prestano servizio idrofonico ».

Art. 3.

Nella tabella *F*, annessa al R. decreto 4 maggio 1922, numero 1873, dopo il n. 8 va segnato il n. 8-*bis*, come appresso indicato:

Categoria, specialità e funzioni per cui è dovuto il soprassoldo	Gradi	Su navi: in armamento	Su navi: in armamento ridotto o riserva	Su navi: in disponibilità od allestimento	Note
8-*bis*. Palombari	Sottufficiali	1.30	0.90	0.70	
	Sottocapi	1 —	0.80	0.60	
	Comuni	0.80	0.60	0.50	
	Allievi	0.50	0.40	0.40	

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° gennaio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 50. — FAINI.

Numero di pubblicazione 63.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1925, n. 2361.

Aggiunte e varianti al regolamento sugli assegni speciali a terra ai militari del corpo Reale equipaggi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 giugno 1924, n. 931, e sue successive modificazioni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tabella III allegata al R. decreto 2 giugno 1924, n. 931, alla lettera *B*, n. 7, relativo ai giroscopisti, è aggiunto, nella colonna « annotazioni », il periodo seguente:

« Al personale specializzato in girobussole, quando destinato al servizio delle riparazioni di detto materiale, in luogo del soprassoldo di cui alla lettera *B* del n. 7, è corrisposto quello della parte *C*, n. 12 ».

Art. 2.

Al n. 12, lettera *C*, della tabella III annessa al R. decreto 2 giugno 1924, n. 931, è aggiunta la voce seguente:

« Militari brevettati idrofonisti quando destinati al servizio a terra presso le stazioni e presso la Scuola idrofonica in qualità di istruttori ».

E' altresì aggiunta la seguente annotazione nella relativa colonna:

« Questo soprassoldo sostituisce quello spettante per la categoria alla quale i brevettati idrofonisti appartengono e non è cumulabile con quello di istruttore di cui al n. 6. Nessun maggior soprassoldo spetta quindi ai radiotelegrafisti quando prestano servizio idrofonico ».

Art. 3.

Nella tabella III annessa al R. decreto 2 giugno 1924, n. 931, dopo il n. 15 va segnato il n. 15-*bis*, come appresso indicato:

N. d'ordine	Categoria	GRADI				Annotazioni
		Sottufficiali	Sottocapi	Comuni	Allievi palombari	
15-bis	Palombari	0.70	0.60	0.50	0.40	

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° gennaio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 51. — FAINI.

Numero di pubblicazione 64.

REGIO DECRETO 3 dicembre 1925, n. 2359.

Approvazione del regolamento amministrativo dell'Istituto superiore navale di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 maggio 1920, n. 1157, che istituì in Napoli un Regio Istituto Superiore Navale;

Visto il R. decreto 10 luglio 1924, n. 1169, col quale l'Istituto Superiore Navale di Napoli assunse il nome di « Vice Ammiraglio Pasquale Leonardi Cattolica »;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 1999, col quale il detto Istituto fu eretto in Ente morale;

Udito il Consiglio Superiore dell'istruzione nautica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso Regolamento amministrativo dell'Istituto Superiore Navale di Napoli « Vice Ammiraglio Pasquale Leonardi Cattolica », firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 49. — FAINI.

Regolamento amministrativo dell'Istituto superiore navale di Napoli.

PARTE AMMINISTRATIVA.

CAPO I.

Dell'istruzione superiore navale.

Art. 1.

Nel Regio istituto superiore navale di Napoli è impartita l'istruzione superiore navale al fine di promuovere l'incremento della cultura marinaresca della Nazione e di indirizzare i giovani forniti di titoli di studi medi di secondo grado alle professioni e agli uffici attinenti alla industria e al commercio marittimo.

CAPO II.

Del governo dell'istituto.

Art. 2.

Il governo dell'istituto appartiene, a norma dello Statuto, alle seguenti autorità:

1° Al Consiglio di amministrazione;
2° Al presidente del Consiglio di amministrazione;
3° Al direttore;
4° Al Consiglio dei professori.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e i contratti;

b) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento dell'istituto e gli manifesta i suoi voti per quanto interessa la istruzione superiore nautica;

c) vigila sulla buona conservazione del materiale;

d) delibera sulla dispensa dalle tasse scolastiche, proposta al direttore;

e) presenta, alla fine di ogni anno scolastico, al Ministero, una particolareggiata relazione sull'andamento generale dell'istituto;

f) delibera sull'accettazione di lasciti e donazioni ed approva il bilancio preventivo e consuntivo delle fondazioni;

g) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore dell'Istituto, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

h) provvede all'istituzione di posti di assistente, su proposta del Consiglio dei professori;

i) provvede alla nomina ed al licenziamento del personale di segreteria e subalterno.

Art. 4.

Il presidente del Consiglio:

a) rappresenta l'istituto di fronte all'autorità ed ai terzi;

b) fa al Ministero, udito il direttore, le proposte pel conferimento degli incarichi e provvede alle supplenze su proposta del direttore;

c) stipula i contratti deliberati dal Consiglio di amministrazione;
d) ordina le spese entro i limiti dei singoli capitoli del bilancio approvato;
e) convoca il Consiglio ordinariamente una volta ogni 2 mesi e straordinariamente sempre che lo creda necessario, o quando il direttore o 2 consiglieri lo richiedano;
f) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e ne riferisce al Ministero.

Art. 5.

I delegati membri del Consiglio di amministrazione, sono scelti fra coloro che coltivano studi o professioni attinenti all'industria o al commercio marittimo, e in genere alla navigazione

I componenti del Consiglio eletti in surrogazione di altri rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

Ai componenti del Consiglio è corrisposta una medaglia di presenza a carico del bilancio dell'Istituto, per ognuna delle adunanze a cui interverranno, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio stesso e non superiore a L. 25, oltre il rimborso delle spese di viaggio e diarie quando dovute, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto, sentito il Consiglio per l'istruzione nautica, con decreto Reale, motivato, su proposta del Ministro della marina, per gravi ragioni attinenti al funzionamento dei servizi.

In tal caso l'amministrazione è affidata ad un Regio commissario per un periodo non superiore a un anno, le cui indennità sono poste a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 7.

Il direttore, nominato a norma dell'art. 4 dello Statuto:
a) ha la direzione didattica e disciplinare dell'Istituto;
b) conferisce, in nome del Re, le lauree ed ogni altro grado o titolo di studio, e ne rilascia i relativi diplomi e certificati, che saranno controfirmati dal presidente del Consiglio di amministrazione;
c) corrisponde col Ministero, colle altre pubbliche amministrazioni, e con i privati nei limiti delle sue attribuzioni;
d) notifica a chi spetta tutte le deliberazioni, con le relative motivazioni, prese dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio dei professori e comunica le risoluzioni del Ministero a quelli cui concernano;
e) cura l'osservanza del presente regolamento;
f) esegue le deliberazioni del Consiglio dei professori;
g) ha la vigilanza sulla biblioteca e su tutti gli stabilimenti dell'Istituto;
h) esercita l'autorità disciplinare sui professori, sugli studenti e sull'altro personale dell'Istituto, nei termini e nei modi indicati dal presente regolamento;
i) presiede le riunioni del Consiglio dei professori;
l) riferisce al Consiglio di amministrazione, con relazione annuale, sull'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto;
m) accorda permessi di assenza ai professori nei termini dell'art. 16 del regolamento didattico e per la durata di 15 giorni all'altro personale.

Art. 8.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione occorre:

1° Che siano convocati per iscritto, 3 giorni avanti all'adunanza, salvo il caso di urgenza, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi, tutti coloro che hanno qualità d'intervenirvi;

2° Che intervenga la maggioranza dei componenti.

In seconda convocazione sarà legale l'adunanza purchè il numero degli intervenuti non sia minore di 3.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le deliberazioni prese saranno fatte risultare da un processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 9.

Nei consigli predetti nessuno può, sotto pena di nullità di votazione, intervenire, quando si tratti di questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti od affini entro il 3° grado.

CAPO III.

Delle tasse scolastiche.

Art. 10.

Le tasse scolastiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di amministrazione entro i limiti di cui all'art. 6 dello Statuto.

Art. 11.

Gli studenti, i quali, dopo aver compiuto gli anni di studio prescritti per le singole lauree o diplomi ed avere presa regolare iscrizione a tutti i singoli corsi, ed ottenute le relative firme di frequenza, non abbiano conseguito il titolo accademico al quale aspirino, non sono tenuti a pagare la tassa di iscrizione per gli anni successivi sino al conseguimento della laurea o del diploma, salvo che non rinnovino l'inscrizione a uno o più corsi. Sono tenuti però a pagare le tasse per gli esami.

Lo studente che per qualunque motivo, rinnova l'inscrizione come ripetente, deve pagare la corrispondente tassa d'inscrizione.

Art. 12.

Chi interrompe o abbandona per qualsiasi motivo l'Istituto, non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse pagate.

Art. 13.

Lo studente o uditore, che non sia in regola col pagamento delle tasse non può, in nessun caso e per nessuna ragione, essere ammesso agli esami, nè può ottenere alcun certificato della carriera scolastica

Art. 14.

Gli studenti, che si siano segnalati per il profitto negli studi, comprovato dalla frequenza e dal risultato degli esami, qualora versino in condizioni economiche disagiate, possono ottenere dispensa totale o parziale del pagamento delle tasse, nei casi e sotto le condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 15.

Allo studente in disagiate condizioni domestiche, che nell'insieme delle prove pel conseguimento del titolo di ammissione all'Istituto abbia riportato in complesso una media di 9 decimi dei punti, ed un minimo di 8 decimi in ciascuna materia, può essere accordata la dispensa totale dalla tassa d'immatricolazione e della tassa d'inscrizione.

Può essergli accordata la dispensa dalla metà delle dette tasse, quando nell'insieme delle prove anzidette abbia riportato in complesso una media di 8 decimi dei punti ed un minimo di 7 decimi in ciascuna materia.

Art. 16.

I laureati o diplomati potranno ottenere la dispensa dalla tassa di immatricolazione e da quella d'inscrizione per l'anno in corso, al quale s'inscrivono, quando, oltre alla disagiata condizione domestica, provino di aver ottenuto nel complesso degli esami di laurea o di diploma e in tutti gli esami speciali dell'ultimo biennio di corsi da essi seguito, la media di 9 o di 8 decimi, secondo che aspirino alla dispensa totale o parziale, coi minimi di cui all'articolo seguente in ciascun esame.

Art. 17.

Negli anni scolastici successsivi al primo, lo studente può ottenere eguali dispense, quando abbia superato tutti gli esami speciali sulle materie prescritte per l'anno precedente, conseguendo una media di 9 decimi ed un minimo di 8 decimi in ciascun esame, se aspira alla dispensa totale, ed una media di 8 decimi con un minimo di 7 decimi in ciascun esame se aspira alla dispensa parziale.

Art. 18.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche per la dispensa delle tasse di esami.

Per la dispensa dalla tassa di esame di laurea e da quella di diploma si terrà conto dei voti riportati negli esami delle materie prescritte per l'ultimo anno di corso.

Art. 19.

La dispensa dalle tasse non può concedersi allo studente, al quale nel corso dell'anno si sia inflitta una pena disciplinare, o che, essendosi presentato ad un esame, sia stato riprovato o siasi ritirato.

Art. 20.

La domanda di dispensa del pagamento totale o parziale delle tasse del primo anno deve presentarsi al direttore insieme con la domanda di immatricolazione.

Per gli anni successivi al primo, tali domande devono essere presentate al direttore insieme con quella d'iscrizione.

Art. 21.

Alla domanda di dispensa totale o parziale lo studente deve unire un' attestato della Giunta del Comune in cui la sua famiglia ha domicilio, ed uno dell'agente delle imposte, che certifichino lo stato della sua famigia e provino le condizioni disagiate di essa. Il certificato della Giunta municipale dovrà constare di precise e categoriche risposte a domande formulate dal Consiglio di amministrazione e per le quali la segreteria rilascerà gratuitamente i relativi moduli. La Giunta municipale aggiungerà nel certificato tutte quelle maggiori notizie, anche se non richieste specificatamente nel modulo, che possano essere atte a far valutare più esattamente le condizioni di fortuna della famiglia del richiedente.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione, presi in esame i documenti, può richiedere, ove lo creda necessario, ulteriori informazioni alle autorità governative, e decide sulle domande caso per caso, tenendo anche conto del numero dei figli che la famiglia contemporaneamente fa istruire in istituti d'istruzione, nei quali si paghino tasse scolastiche e di tutte le altre condizioni che possano determinare il grado di agiatezza della famiglia.

Art. 23.

Gli studenti orfani di guerra ovvero mutilati od invalidi di guerra sono dispensati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, dal pagamento delle tasse, quando non demeritino per il profitto e la condotta e siano di disagiata condizione economica.

Art. 24.

Nulla è dovuto a titolo di diritti di segreteria per certificati, copie o estratti di atti o registri, di cui si faccia domanda, tranne il costo della carta bollata e della corrispondente marca.

CAPO IV.

Della segreteria e dell'amministrazione.

Art. 25.

Il segretario-economo regola e dirige il lavoro interno, secondo le disposizioni del presidente del Consiglio di amministrazione e del direttore; vigila sul personale di segreteria e di servizio. Per la funzione di economo è tenuto a prestare una cauzione, il cui ammontare e modalità saranno determinati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 26.

1° L'esercizio finanziario ha inizio col 1° ottobre e termina il 30 settembre.

2° Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di luglio, provvedendo ai vari stanziamenti.

3° Il bilancio preventivo avrà un fondo per spese impreviste, che servirà a provvedere ai maggiori bisogni che si manifestassero nei singoli capitoli del bilancio dopo l'approvazione di esso, e un fondo di riserva, che non potrà essere minore di un ventesimo dell'entrata complessiva, per provvedere alle spese straordinarie di riconosciuta necessità.

4° Al bilancio preventivo deve essere unita copia del verbale di deliberazione ed una giustificazione delle differenze di stanziamenti in rapporto all'esercizio precedente.

5° Le spese debbono essere rigorosamente contenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli del bilancio. Qualsiasi modificazione del bilancio o agli stanziamenti dei singoli capitoli dev'essere preventivamente approvata dal Ministero.

6° Il Consiglio di amministrazione delibera sul conto consuntivo nel mese di dicembre.

7° Al conto consuntivo devono essere uniti:

a) la copia del conto corrente relativo all'esercizio esistente presso il Banco di Napoli, cui è affidato il servizio di cassa. Tale copia deve essere munita del visto del direttore del Banco predetto;

b) il rendiconto dell'economo per le anticipazioni avute a norma dell'art. 29 con i relativi documenti giustificativi delle spese;

c) uno stato riassuntivo dei beni mobili e immobili di pertinenza dell'Istituto, desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degl'inventari e distinte per consegnatari.

In caso di ritardo nella presentazione dei bilanci e dei rendiconti annuali il Ministero farà precedere d'ufficio alla compilazione di tali documenti.

Le spese all'uopo occorrenti sono a carico del bilancio dell'Istituto salvo rivalsa verso i responsabili del ritardo.

Art. 27.

Il servizi di cassa dell'Istituto è affidato al Banco di Napoli. Al detto Istituto sono versati direttamente dal Ministero e dagli altri Enti i contributi annuali, i sussidi eventuali destinati all'Istituto, come pure tutti gli altri proventi non appena riscossi.

Gli studenti verseranno direttamente al detto Banco le tasse scolastiche.

Art. 28.

Tutti i pagamenti, salvo quelli di cui all'articolo seguente, sono effettuati a mezzo di assegni sul conto corrente intestati all'Istituto presso il Banco di Napoli e firmati dal presidente del Consiglio di amminisrazione o da un suo delegato, dal direttore dell'Istituto e dall'economo.

Art. 29.

Per far fronte al pagamento delle minute spese, il Consiglio di amministrazione dispone per un'anticipazione di non oltre 1000 lire al segretario-economo.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorre, su presentazione del rendiconto e dei relativi documenti.

Alla fine dell'esercizio finanziario il segretario-economo versa all'Istituto, che fa il servizio di cassa, la somma residua ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.

Art. 30.

L'Istituto non può procedere ad acquisti di immobili che non siano destinati a sua sede.

Gli investimenti di capitali, le eventuali alienazioni di immobili, mobili e titoli e le operazioni di mutuo debbono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero; i titoli di proprietà dell'Istituto saranno depositati presso il Banco di Napoli.

Art. 31.

L'ufficio di segreteria dovrà tenere in regola tutti i registri di contabilità finanziaria e patrimoniale, sia riassuntivi, sia elementari, compresi gli inventari di beni mobili ed immobili, che possono essere necessari per la gestione amministrativa ed economica dell'Istituto.

Art. 32.

I beni mobili ed immobili debbono essere assicurati contro l'incendio ed ogni altro rischio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:

MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 65.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1925, n. 2363.

Approvazione della convenzione 30 settembre 1925, per la trasformazione dell'impianto di alimentazione della tramvia a trazione elettrica Castellammare di Stabia-Sorrento, mediante sostituzione di energia idro-elettrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 28 luglio 1919, con la quale la Società anonima delle tramvie sorrentine, concessionaria della tramvia a trazione elettrica Castellammare di Stabia-Sorrento, ha chiesto di essere autorizzata a trasformare l'impianto di alimentazione della tramvia stessa mediante

sostituzione di energia idro-elettrica a quella termo-elettrica;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento alla legge 27 dicembre 1896, n. 561, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, n. 995, e 29 luglio 1925, n. 1509;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 30 settembre 1925 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze ed i rappresentanti della Società anonima tramvie sorrentine, per la trasformazione dell'impianto di alimentazione della tramvia a trazione elettrica Castellammare di Stabia-Sorrento, mediante sostituzione di energia idro-elettrica a quella termo-elettrica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — Per il Ministro delle finanze: MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 53. — FAINI.

Numero di pubblicazione 66.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 4.

Acquisto da parte dello Stato della Villa Aldobrandini in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Considerato che è nell'interesse dello Stato entrare in possesso della Villa Aldobrandini, in Roma, confinante con la via Nazionale, via Magnanapoli, via Panisperna e via Mazzarino per destinarla ad alti fini d'interesse di Governo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e col Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a procedere all'acquisto della Villa Aldobrandini in Roma, o, qualora non ritenga possibile l'accordo, alla espropriazione di essa, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze verrà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per il corrente esercizio, la somma di 12 milioni di lire per l'acquisto o per la espropriazione della Villa predetta.

Art. 3.

Il contratto di acquisto o gli atti della espropriazione sono esenti da qualsiasi spesa e tassa.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 60. — FAINI.

Numero di pubblicazione 67.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2349.

Approvazione dello statuto dell'Ospedale per bambini Gaspare Salesi, in Ancona.

N. 2349. R. decreto 26 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Ospedale per bambini Gaspare Salesi, in Ancona.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 68.

REGIO DECRETO 15 novembre 1925, n. 2350.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Manlio Canepa, nella frazione di San Terenzo, comune di Lerici.

N. 2350. R. decreto 15 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile Manlio Canepa nella frazione di San Terenzo del comune di Lerici, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1926

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Domanda di svincolo di cauzione.

Il liquidatore della Società anonima « Istituto italiano di assicurazioni commerciali », con sede in Roma, ha depositato il bilancio di liquidazione al 31 dicembre 1924 nella cancelleria del Tribunale civile di Roma, in data 9 aprile 1925, (n. 2615 del registro d'ordine, annotato al n. 379-18 del registro delle società, fascicolo 431-18) ed ha inoltrato a questo Ministero domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Società medesima a garanzia degli assicurati nel Regno.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a fare pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'economia nazionale, Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private, entro il termine massimo di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Roma, addì 2 gennaio 1926

p. *Il Ministro*: G. CALAMANI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CASSE DI RISPARMIO POSTALI E BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di giugno 1925*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	In corso	Depositi	Rimborsi
Mese di giugno	—	48,762	37,039	11,723	206,147	289,015
Mesi precedenti	—	265,956	153,956	112,000	1,211,649	1,092,927
Somme totali dell'anno in corso	—	314,718	190,995	123,723	1,417,796	1,381,942
Anni 1876-1924	10,875	27,210,451	19,939,082	7,271,369	123,804,621	96,338,638
Somme complessive	10,875	27,525,169	20,130,077	7,395,092	125,222,417	97,720,580

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di giugno	259,892,304.61	—	259,892,304.61	321,259,904.25	
Mesi precedenti	1,504,935,233.90	—	1,504,935,233.90	1,356,515,421.61	87,052,212.65
Somme totali dell'anno in corso	1,764,827,538.51	—	1,764,827,538.51	1,677,775,325.86	
Anni 1876-1924	37,485,367,147.91	2,164,052,218.57	39,649,419,366.48	29,843,748,216.91	9,805,671,149.57
Somme complessive	39,250,194,686.42	2,164,052,218.57	41,414,246,904.99	31,521,523,542.77	9,892,723,362.22

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	In corso	Depositi	Rimborsi
Mese di giugno	—	584	181	403	2,629	2,762
Mesi precedenti	—	3,132	723	2,409	14,950	14,196
Somme totali dell'anno in corso	—	3,716	904	2,812	17,579	16,958
Anni 1915-1924	402	63,488	25,473	38,015	230,562	208,244
Somme complessive	402	67,204	26,377	40,827	248,141	225,202

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di giugno	2,323,911.97	—	2,323,911.97	2,533,620.51	
Mesi precedenti	12,880,415.19	—	12,880,415.19	12,512,599.48	158,107.17
Somme totali dell'anno in corso	15,204,327.16	—	15,204,327.16	15,046,219.99	
Anni 1915-1924	159,485,801.91	3,341,176.69	162,826,978.60	130,390,638.81	32,436,339.79
Somme complessive	174,690,129.07	3,341,176.69	178,031,305.76	145,436,858.80	32,594,446.96

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	In corso	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di giugno	1,996	1,746	250	2,905	6,601,521.64	2,890	5,279,222.49	1,322,299.15
Mesi precedenti	9,839	7,169	2,670	13,940	28,647,135.92	14,308	26,406,416.03	2,240,719.89
Somme totali dell'anno in corso	11,835	8,915	2,920	16,890	35,248,657.56	17,198	31.685,638.52	3,563,019.04
Anni 1883-1924	400,460	264,417	136,043	1,721,153	1,205,202,746.16	2,459,632	1,131,730,636.34	73,472.109.82
Somme complessive .	412,295	273,332	138,963	1,738,043	1,240,451,403.72	2,476,830	1,163,416,274.86	77,035,128.86

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (1).

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	In corso	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di giugno . . .	3,557	4,760		5,966	55,786,847.42	6,682	43,409,257.76	12,377,589.66
Mesi precedenti . . .	22,072	23,051		33,788	321,345,855.14	37,933	252,491,873.25	68,853,981.89
Somme totali dell'anno in corso	25,629	27,811	511,161	39,754	377,132,702.56	44,615	295,901,131.01	81,231,571.55
Anni 1890-1924	1,649,361	1,136,018		2,052,207	5,910,976,032.69	626,004	2,141,223,902.50	3,334,222,658.99
Somme complessive .	1,674,990	1,163,829		2,091,961	6,288,108,735.25	670,619	2,437,125,033.51	3,415,454,230.54

(1) Le cifre del presente specchietto sono già comprese in quelle delle operazioni ordinarie.

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di giugno.	170
Mesi precedenti	977
Somma dell'anno in corso . . .	1,147
Anni 1909-1924	4,707,233
Somma complessiva . . .	4,708,380

Rimasti in corso N. 164.073

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di giugno	—
Mesi precedenti	—
Somma dell'anno in corso . . .	—
Anni 1905-1923	7,753,668.51
Somma complessiva . . .	7,753,668.51

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 22).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3		
3.50	505670	210 —	Marcianese *Maria-Annunziata* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Vicenza *Debernardis*, dom. a Fasano (Bari).	Marcianese *Nunziata* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Vincenza *Bernardis*, dom. come contro.
»	505671	210 —	Marcianese Rachele fu Vincenzo, minore, ecc., come la precedente.	Marcianese Rachele fu Vincenzo, minore, ecc., come la precedente.
»	505673	346.50	Marcianese *Addolorata* fu Vincenzo, minore, ecc., come la precedente.	Marcianese *Addoloratis-Virginia* fu Vincenzo, minore, ecc., come la precedente.
»	545712	84 —	*Ottolini* Ernesta fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Osio Maddalena fu Luigi, ved. di *Ottolini* Luigi, dom. a Cassano d'Adda (Milano)	*Ottolini* Ernesta-*Angela* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Osio Maddalena fu Luigi, ved. di *Ottolini* Luigi, dom. come contro.
Cons. 5 %	321072	610 —	*Sabatino* Francesco fu Nicola, minore, sotto la patria potestà della madre De Cicco Anna fu Salvatore, ved. di *Sabatino* Nicola, dom. a Bari.	*Sabatini* Francesco fu Nicola, minore, sotto la patria potestà della madre De Cicco Anna fu Salvatore, ved. di *Sabatini* Nicola, dom. come contro.
Obbligazioni 3 % Ferrovie V. E.	116 117	165 — 525 —	Fubini *Matilde* fu Simone, moglie di Debenedetti Vittorio, dom. in Torino.	Fubini *Allegra-Matilde* fu Simone, moglie, ecc., come contro.
3.50 %	151316	38.50	Giordano Caterina di Giovanni moglie di Pietro *Revello*, dom. in San Remo (Porto Maurizio), vincolata.	Giordano Caterina di Giovanni, moglie di Pietro *Revelli*, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	247809	145 —	Ramella-*Volta* Daniele fu Michele, minore, sotto la patria potestà della madre Serra Rosina di Agostino, ved. di Ramella *Volta* Michele, dom. a Parigi.	Ramella-*Votta* Daniele fu Michele, minore, sotto la patria potestà della madre Serra Rosina di Agostino, ved. di Ramella *Votta* Michele, dom. a Parigi.
»	247810	145 —	Ramella-*Volta* Edoardo fu Michele, minore, ecc., come la precedente.	Ramella-*Votta Leone-Edoardo* fu Michele, minore, ecc., come la precedente.
»	52596	445 —	Milo *Felicetta* di Pasquale, moglie di Eremita Alfonso, dom. a Nola (Caserta), vincolata.	Milo *Maria-Felicia* di Pasquale, moglie, ecc., come contro.
3.50 %	686698	143.50	Muscari Alda fu Roberto, minore, sotto la patria potestà della madre Prota Giurleo *Rosa*, ved. di Muscari Roberto, dom. in Gerace Marina (Catanzaro).	Muscari-*Tomaioli* Alda fu Roberto, minore, sotto la patria potestà della madre Prota Giurleo *Rosa-Maria*, ved. di Muscari *Tomaioli* Roberto, dom. come contro.
Cons. 5 %	21443	20 —	*Zappardi* Giovanni di Pietro, dom. a Ravalle (Ferrara).	*Zapparoli* Giovanni di Pietro, dom. a Ravalle, frazione di Ferrara.
» »	71381 71379	400 — 1,185 —	Leone di Tavagnasco Maria fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre *Rita* Avogadro di Collobiano fu Vittorio, ved. di Enrico Leone di Tavagnasco, dom. in Torino; la prima rendita è con usufrutto vitalizio ad Avogadro di Collobiano *Rita* fu Vittorio, ecc.	Leone di Tavagnasco Maria fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre *Ritta* Avogadro, ecc., come contro; la prima rendita è con usufrutto vitalizio ad Avogadro di Collobiano *Ritta* fu Vittorio, ecc.
» »	71378 71380	1,185 — 400 —	Leone di Tavagnasco Alessandro fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre *Rita* Avogadro, ecc., come la precedente; la seconda rendita è con usufrutto vitalizio ad Avogadro di Collobiano *Rita* fu Vittorio, ecc.	Leone di Tavagnasco Alessandro fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre *Ritta* Avogadro, ecc. come contro; la seconda rendita è con usufrutto vitalizio ad Avogadro di Collobiano *Ritta* fu Vittorio, ecc.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n 25).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro triennale 13ª emissione.	225	Cap. 1,800 —	Visentini *Ilaria* fu Gio. Battista, minori, sotto la patria potestà della madre Tarolli Elisa, vedova Visentini.	Visentini *Ilario* fu Gio. Battista, minore, ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 9ª emissione.	945	» 1,000 —	Pochintesta *Italo* fu Giovanni, minore sotto la tutela di Ernesta Pochintesta fu Luigi in Pagliani.	Pochintesta *Idolo* fu Giovanni, minore, ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione.	100	» 2,700 —	Guerrini *Virginia* di Aurelio, minore sotto la patria potestà del padre.	Guerrini *Gina-Teresa-Adele* di Aurelio, minore, ecc., come contro.
3.50 %	324754	1,120 —	Testa *Virginia* di Giovanni, nubile, dom. in Susa (Torino), vincolata.	Testa *Maria-Virginia* di Giovanni, nubile, dom. in Susa (Torino), vincolata.
Cons. 5 %	25789 Polizza combattenti	20 —	Vanzini Primo di *Alcardo*, dom. a Baura (Ferrara).	Vanzini Primo di *Leandro o Alcandro*, dom. a Baura (Ferrara).
3.50 %	296515	56 —	Dazza Lucrezia fu Dionisio, moglie di Zuccone *Gio. Giacomo*, dom. in Mosso S. Maria (Novara) vincolata.	Dazza Lucrezia fu Dionisio, moglie di Zuccone *Giacomo*, dom. come contro, vincolata.
»	398310	455 —	Bertiglia *Margherita*-Candida-Maria *detta Elidia* di Eugenio, moglie di Raimondo Giovanni fu Giuseppe, dom. a Gattinara (Novara), vincolata.	Bertiglia *Margarita*-Candida-Maria di Eugenio, moglie, ecc., come contro, vincolata.
»	678455	133 —	Raimondo Ettore-Eugenio, Teresita e *Ioannita* fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Bertiglia *Margherita detta Elidia*, vedova di Raimondo Giovanni, dom. in Torino.	Raimondo Ettore-Eugenio, Teresita e *Clelia-Iuaninita-Elvira* fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Bertiglia *Margarita-Candida-Maria*, vedova, ecc., come contro.
»	712752	105 —	Raimondo Ettore-Eugenio, Teresita, e *Ioannita* fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Bertiglia *Margherita detta Elidia* di Eugenio, vedova Raimondo Giovanni, dom. in Torino.	Raimondo Ettore-Eugenio, Teresita e *Clelia-Iuaninita-Elvira* fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Bertiglia *Margarita-Candida-Maria*, vedova di Raimondo Giovanni, dom. in Torino.
»	577949	140 —	Raimondo *Eugenio* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, vincolata.	Raimondo *Ettore-Eugenio* di Giovanni, minore, ecc., come contro, vincolata.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	678454	129.50	Raimondo Ettore-Eugenio, Teresita e *Ioannita* fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Bertiglia *Margherita detta Elidia*, vedova di Raimondo Giovanni, dom. in Torino; con usufrutto vitalizio a Bertiglia *Margherita detta Elidia* di Eugenio, vedova di Raimondo Giovanni, dom. in Torino durante in suo stato vedovile.	Raimondo Ettore-Eugenio, Teresita e *Clelia-Iuaninita-Elvira* fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Bertiglia *Margarita-Candida-Maria*, vedova di Raimondo Giovanni, dom. in Torino; con usufrutto vitalizio a Bertiglia *Margarita-Candida-Maria*, vedova di Raimondo Giovanni, dom. in Torino, durante il suo stato vedovile.
»	712750	105 —	Raimondo Ettore-Eugenio, Teresita e *Ioannita* fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Bertiglia *Margherita detta Elidia* di Eugenio, vedova Raimondo, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Bertiglia *Margherita detta Elidia* di Eugenio, vedova di Raimondo, dom. in Torino, durante il suo stato vedovile.	Raimondo Ettore-Eugenio, Teresita e *Clelia-Iuaninita-Elvira* fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Bertiglia *Margarita-Candida-Maria* di Eugenio, vedova Raimondo, dom. in Torino; con usufrutto vitalizio a Bertiglia *Margarita-Candida-Maria* di Eugenio, vedova di Raimondo Giovanni, dom. in Torino, durante il suo stato vedovile.
» »	780680 635591	245 — 35 —	Schiancone *Palmira* fu Giovanni, nubile, dom. in S. Michele Mondovì (Cuneo).	Schiancone *Teresa-Maddalena-Maria-Palmina* fu Giovanni, nubile, dom. come contro.
»	520573	91 —	Gaggino *Giovanni* di *Enrico-Ferdinando*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova; con vincolo di usufrutto vitalizio.	Gaggino *Gian-Roberto* di *Federico-Ferdinando*, minore, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio come contro.
»	520574	91 —	Gaggino Cesare di *Enrico-Ferdinando*, minore, ecc., come la precedente, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Gaggino Cesare di *Federico-Ferdinando*, minore, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio come contro.
»	520575	91 —	Gaggino Ferdinando di *Enrico-Federico*, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Gaggino Ferdinando di *Federico-Ferdinando*, minore, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio come contro.
»	520576	7 —	Gaggino *Giovanni*, Cesare e Ferdinando di *Enrico-Federico*, minori, sotto la patria potestà del padre, in parti eguali; con vincolo di usufrutto vitalizio.	Gaggino *Gian-Roberto*, Cesare e Ferdinando di *Federico-Ferdinando*, minori, ecc., come contro; e con usufrutto vitalizio come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 gennaio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.